

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3	Migliasso ed altri: Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (524);	
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):			
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (3063);		Armellin ed altri: Adeguamento della indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, di modifica ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (1153);	
Colucci ed altri: Norme per la concessione di una indennità speciale a favore dei cittadini sordomuti (40);		Colucci ed altri: Indennità di accompagnamento per i ciechi civili (1269);	
Cristofori ed altri: Equiparazione dell'indennità di accompagnamento e di assistenza degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra (319);		Anselmi ed altri: Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia delle persone sorde prelinguali (1529);	
Piro: Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernente modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (470);		Dignani Grimaldi ed altri: Equiparazione dell'indennità di accompagnamento dei	

X LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1988

	PAG.		PAG.
ciechi assoluti e degli invalidi a quella dei ciechi e dei grandi invalidi di guerra (2704)	3	Garavaglia Mariapia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	6, 9
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 8, 9, 10	Pellegatti Ivana	5
Armellin Lino	9	Perani Mario, <i>Relatore</i>	4
Artioli Rossella	5	Volponi Alberto	9
Dignani Grimaldi Vanda	8, 9	Votazione segreta:	
		Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	10

La seduta comincia alle 13.

LEDA COLOMBINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Giacomo Augello, Adriana Ceci Bonifazi e Ferdinando Latteri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Luciano Azzolini, Alessandro Costa e Mario Frasson.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (3063); e delle proposte di legge Colucci ed altri: Norme per la concessione di una indennità speciale a favore dei cittadini sordomuti (40); Cristofori ed altri: Equiparazione dell'indennità di accompagnamento e di assistenza degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra (319); Piro: Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernente modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (470); Migliasso ed altri: Adeguamento delle indennità di accompagnamento

dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (524); Armellin ed altri: Adeguamento della indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, di modifica ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (1153); Colucci ed altri: Indennità di accompagnamento per i ciechi civili (1269); Anselmi ed altri: Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia delle persone sorde prelinguali (1529), Dignani Grimaldi ed altri: Equiparazione dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili a quella dei ciechi e dei grandi invalidi di guerra (2704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colucci, Piro, Balzamo, Artioli, Milani, Salerno, Marzo e Seppia: « Norme per la concessione di una indennità speciale a favore dei cittadini sordomuti »; Cristofori, Mancini Vincenzo, Azzolini, Carrus, Righi, Ricci, Alessi, Anselmi, Antonucci, Armellin, Astone, Azzaro, Balestracci, Battaglia Pietro, Bodrato, Bonferoni, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini

Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Cobellis, Coloni, Contu, Corsi, Costa Silvia, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Fiori, Foti, Fronza Crepaz, Galli, Gitti, Grippo, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Lusetti, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Perrone, Pirredda, Portatadino, Pujia, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Ricciuti, Rinaldi, Rosini, Rossi di Montelera, Russo Vincenzo, Saretta, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zolla e Zoppi: « Equiparazione dell'indennità di accompagnamento e di assistenza degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra »; Piro: « Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernente modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra »; Migliasso, Dignani Grimaldi, Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Bertone, Bruzzani, Caprili, Colombini, Fagni, Filippini Giovanna, Petrocelli, Macciotta, Sannella, Binelli, Gasparotto, Albertini, Montecchi, Minozzi e Benevelli: « Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra »; Armellin, Alessi, Anselmi, Azzolini, Bonferroni, Borra, Brancaccio, Campagnoli, Carelli, Carrus, Casini Pier Ferdinando, Caccia, Cafarelli, Coloni, Crescenzi, Cristofori, Frasson, Fronza Crepaz, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Gottardo, Lattanzio, Lia, Lucchesi, Lusetti, Martuscelli, Meleleo, Mensorio, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perrone, Portatadino, Radi, Ravasio, Rebullà, Righi, Rinaldi, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saretta, Silvestri, Torchio, Vairo, Viscardi, Zambon, Zampieri e Zoppi: « Adeguamento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi asso-

luti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, di modifica ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra »; Colucci, Artioli, Milani, Piro, Salerno, Balzamo e Renzulli: « Indennità di accompagnamento per i ciechi civili »; Anselmi, Colucci, Aniasi, Mancini Vincenzo, Orsini Bruno, Azzolini, Balestracci, Ebner, Matulli, Casati, Armellin, Bodrato, Sinesio, Ferrari Wilmo, Mazzuconi, Fronza Crepaz, Costa Silvia, Garavaglia, Nenna D'Antonio, Cavigliasso, Casati, Righi, Ciaffi, Foschi, Zolla, Gelpi, Brunetto, Frasson, Carrus, Patria e Tealdi: « Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia delle persone sorde prelinguali »; Dignani Grimaldi, Benevelli, Pellegatti, Colombini, Migliasso, Mainardi Fava, Bernasconi, Montanari Fornari, Tagliabue, Ceci Bonifazi, Lo Cascio Galante e Sanna: « Equiparazione dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili a quella dei ciechi e dei grandi invalidi di guerra ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole e che la XI Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione.

L'onorevole Perani ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO PERANI, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che, data la ristrettezza dei tempi cui dobbiamo condizionare i nostri lavori, mi competa solamente l'espressione di un parere sul disegno di legge n. 3063, senza peraltro tralasciare la sottolineatura di alcuni concetti fondamentali, che ritengo importanti, ispiratori delle altre proposte di legge.

Innanzitutto, il provvedimento in esame è da tempo atteso dalle categorie interessate e non è più ulteriormente differibile. In secondo luogo tutte le forze politiche — almeno così è emerso in Commissione — sono fermamente decise a scongiurare la perenzione dei 400 miliardi stanziati nella legge finanziaria 1988.

Con questo provvedimento non si raggiunge il riallineamento completo delle

categorie beneficiarie, ma si avvia un processo che dovrebbe concludersi con l'emanazione (si spera tempestiva) di una legge di riordino generale del settore.

Infine, ho il dovere di informare la Commissione circa la contrarietà delle categorie più direttamente interessate all'approvazione dell'articolo 5 nel contesto di questo disegno di legge; mi sembra che, a tal proposito, il gruppo comunista abbia presentato un emendamento soppressivo. Personalmente, riterrei utile formulare un ordine del giorno che richiami il Governo agli impegni assunti per il riordino di tutto il settore e nel quale potrebbe rientrare anche l'innalzamento della soglia di invalidità, così come previsto dall'articolo 5, contestualmente alla revisione delle relative tabelle.

Esprimo, pertanto, parere favorevole sul provvedimento in esame ed invito la Commissione alla sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

IVANA PELLEGATTI. Durante l'esame in sede referente avevamo avuto modo di rilevare che l'articolo 5 non ha nulla a che vedere con questo disegno di legge, che copre cinque fasce di indennità: l'indennità di comunicazione a favore di sordomuti; l'indennità speciale a favore dei ciechi ventesimalisti; l'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti; l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totalmente inabili; l'indennità di accompagnamento a favore dei minori ciechi assoluti.

Se questo è il contenuto del disegno di legge, non si capisce perché debba esservi inserita la norma di cui all'articolo 5, e perché la soppressione di questo articolo debba comportare l'ulteriore rinvio del provvedimento.

A nostro avviso, si sta creando, ancora una volta, nella legislazione riguardante le invalidità civili confusione su confusione: questa è la verità!

Pertanto, la nostra proposta di sopprimere l'articolo 5 cerca di realizzare un

minimo di chiarezza, in attesa del riordino generale del settore.

Non è pensabile che ogni due mesi ci si debba trovare di fronte a provvedimenti di urgenza, che di fatto sono penalizzanti e creano anche problemi di interpretazione per quanto concerne gli invalidi civili.

Per questi motivi riteniamo che la soppressione dell'articolo 5 non crei confusione, né dia luogo ai ritardi paventati in questa sede.

Certamente non siamo degli esperti — su questo intendo essere chiara — ma crediamo che quanto ci viene detto risponda a verità. Se, però, questa è la verità, ciò significa che il disegno di legge è ancor più confuso di quanto appaia ad una prima lettura.

Tuttavia, siamo favorevoli alla sua rapida approvazione, anche se i ricatti — uso questa parola un po' pesante — non ci piacciono! Le pressioni, se devono esistere, devono essere chiare e precise rispetto a provvedimenti chiari e precisi.

Il gruppo comunista rimane della ferma convinzione che l'articolo 5 non abbia nulla a che vedere con il disegno di legge in discussione, che crei ulteriore confusione e che vada a penalizzare gli invalidi civili.

Tuttavia, poiché non vogliamo ulteriormente penalizzare coloro che hanno delle aspettative — mi riferisco all'assegno di accompagnamento — ma non vogliamo neanche farci « scippare » i 400 miliardi stanziati a copertura del provvedimento, così come è successo con la precedente legge finanziaria, ritireremo il nostro emendamento.

ROSSELLA ARTIOLI. Desidero ricordare che durante la discussione del provvedimento in Assemblea i partiti di maggioranza si erano dichiarati concordi sulla presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 5; tale questione ha portato il gruppo socialista ad assumere una certa presa di posizione al momento dell'assegnazione in sede legislativa. Riteniamo, infatti, che si debba pervenire ad un riordino complessivo ed organico della

materia, in particolare perché l'articolo 5 introduce un elemento che dovrebbe essere oggetto di delega al Governo, come previsto dal decreto-legge n. 173 votato a luglio, che dovrebbe scadere nel prossimo mese di novembre.

La soppressione dell'articolo 5 implicherebbe il rinvio alla Commissione bilancio del disegno di legge; tale eventualità, a poche ore dall'inizio della sessione di bilancio, comporterebbe il rinvio al prossimo anno dell'approvazione del provvedimento, cosa che contrasta con il senso di responsabilità che contraddistingue il gruppo comunista e tutti i partiti della maggioranza. In questo senso propongo di firmare tutti insieme un ordine del giorno che impegni il Governo a rispettare i tempi che il Parlamento gli ha assegnato attraverso la delega.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Mi rimetto alla relazione dell'onorevole Perani.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione aveva già accolto, in sede referente, il disegno di legge n. 3063 come testo-base per la discussione.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Aventi diritto alla indennità di accompagnamento).

1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.

2. L'indennità di accompagnamento è concessa:

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

(È approvato).

ART. 2.

(Misura e periodicità delle indennità di accompagnamento).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata è stabilito in lire 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla Tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in lire 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla Tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.

5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità.

(È approvato).

ART. 3.

(Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di lire 50.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal 1° mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.

4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

(È approvato).

ART. 4.

(Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di lire 200.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Elevazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa).

1. Ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere

accertata nei confronti degli invalidi civili una riduzione della capacità lavorativa superiore all'ottanta per cento.

Gli onorevoli Dignani Grimaldi, Pellegrini, Sanna e Colombini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. Conformemente a quanto abbiamo preannunciato, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.

3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata

accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirla nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né ad ulteriori aumenti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, provvede ad emanare norme dirette all'attuazione dell'articolo 5.

(È approvato).

ART. 7.

(Abrogazioni).

1. È abrogato l'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971.

(È approvato).

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Adeguamento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Volponi, Pellegatti, Artioli, Armellin, Dignani Grimaldi, Saretta, Rinaldi, Castagnetti, Rivera, Fronza Crepaz, Brunetto e Renzulli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione affari sociali,

in sede di approvazione del disegno di legge 3063, ritenendo importante che si addivenga al più presto ad una normativa organica nel settore delle invalidità civili, ritenendo che l'approvazione del disegno di legge 3063 sia urgente, e ritenendo che l'articolo 5 contenuto nel disegno di legge 3063 debba ritenersi norma transitoria in attesa del riordino complessivo delle tabelle come da delega di Governo di cui al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge 26 luglio 1988, n. 291,

impegna il Governo

al rispetto delle scadenze previste nella citata legge di conversione del decreto-legge n. 173 ai fini dell'organico riordino dell'intera materia dell'invalidità per restituire equità di trattamento e giustizia sostanziale agli aventi diritto ».
0/3063 e abb./1.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

ALBERTO VOLPONI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Volponi ed altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LINO ARMELLIN. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore del disegno di legge n. 3063, con il quale si adegua l'indennità di accompagnamento per talune categorie che già ne beneficiavano e

si estende tale provvidenza ad altre che ne erano invece escluse. Mi riferisco ai ventesimisti, cioè ai ciechi non assoluti, ai minorenni ciechi, e in particolare ai portatori di sordità prelinguale, comunemente chiamati sordomuti.

La normativa che ci accingiamo ad approvare rappresenta, a mio avviso, un atto di giustizia nei confronti di queste categorie finora discriminate, essendo a tutti noto che l'accompagnatore ripetitore labiale e/o gestuale è essenziale per permettere a queste persone di comunicare.

Desidero poi sottolineare il problema dell'assegno di accompagnamento ai mutilati ed agli invalidi civili, la cui erogazione è subordinata alla frequenza di un centro di riabilitazione o di una scuola professionale. Si tratta di una gravissima limitazione. Infatti, non si può pensare che si tratti di persone non in grado di frequentare istituti scolastici superiori, non di carattere professionale, come dimostra il caso del professore universitario Selleri: chi lo conosce bene sa quanto abbia avuto bisogno di un accompagnatore, essendo costretto a stare su una carrozzella!

Mi auguro che tale problema sia assorbito — come mi è stato assicurato — dall'approvazione del provvedimento e che si possa quanto prima giungere a quel riordino della materia e a quella razionalizzazione che tutti auspicano.

Mi si consenta da ultimo, per amor di verità, una breve considerazione. I primi a sottolineare l'estraneità dell'articolo 5 rispetto al contesto del provvedimento sono stati i colleghi comunisti, seguiti dal relatore — che fa parte della maggioranza — e dal gruppo cui appartengo. Questa mattina apprendo con soddisfazione che anche forze politiche che prima si erano dichiarate di avviso contrario hanno cambiato idea.

Augurandomi che il Governo tenga in considerazione l'orientamento manifestato, ribadisco il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. A nome del gruppo comunista dichiaro il mio

assenso all'approvazione del provvedimento per due fondamentali motivi. In primo luogo, perché l'angoscia dell'attesa e la sperequazione non possono ancora sussistere; in secondo luogo, perché la battaglia iniziata e condotta con caparbia, determinazione e convinzione dal mio gruppo deve conseguire risultati utili.

Voglio, tuttavia, ancora una volta puntualizzare, con profonda convinzione, come sia assurdo procedere — così come è avvenuto — ponendoci sempre di fronte all'alternativa del « prendere o lasciare », una specie di « spada di Damocle » che non permette una profonda discussione sulle tematiche che ci interessano, e ci impedisce di apportare modifiche di cui siamo particolarmente convinti.

Come ha sottolineato con indiscutibile chiarezza la collega Pellegatti, l'articolo 5 inserito in questo provvedimento, rispetto al quale è assolutamente estraneo, rappresenta un assurdo.

Rilevo, infine, che il disegno di legge in discussione non attua certo quel riordino, quella sanatoria e quella perquazione di cui ci facciamo promotori. Tuttavia, anche se il provvedimento non si muove nell'ottica da noi auspicata (assoluta perequazione delle pensioni dei ciechi e degli invalidi civili a quelle dei ciechi e degli invalidi di guerra), voteremo ugualmente a favore.

Chiediamo però a gran voce che il Governo ci dia la possibilità di discutere con serietà, umiltà e competenza un provvedimento complessivo di riordino della materia, eliminando finalmente situazioni confuse, « rincorse », e anche corporativismi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti » (3063).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 40, 319, 470, 524, 1153, 1269, 1529, 2704.

Hanno preso parte alla votazione:

Armellin, Artioli, Azzolini, Bassi Montanari, Benedikter, Bogi, Borra, Brunetto, Bruni Giovanni, Castagnetti Pierluigi, Costa Alessandro, Colombini, Dal Castello, Dignani Grimaldi, Fachin Schiavi, Frasson, Fronza Crepaz, Gramaglia, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Moroni, Pellegatti, Perani, Renzulli, Rinaldi, Rivera, Sanna, Saretta, Tagliabue e Volponi.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO